

## ATTI DI BENEDETTO XVI

*Discorso alla Rota Romana*, 22 gennaio 2011, in «AAS», 103 (2011), pp. 108-113.\*

CARI Componenti del Tribunale della Rota Romana!  
Sono lieto di incontrarvi per questo annuale appuntamento in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Un cordiale saluto rivolgo al Collegio dei Pretoli Uditori, iniziando dal Decano, Mons. Antoni Stankiewicz, che ringrazio per le cortesi parole. Saluto gli Officiali, gli Avvocati e gli altri collaboratori di codesto Tribunale, come pure tutti i presenti. Questo momento mi offre l'opportunità di rinnovare la mia stima per l'opera che svolgete al servizio della Chiesa e di incoraggiarvi ad un sempre maggiore impegno in un settore così delicato ed importante per la pastorale e per la *salus animarum*.

Il rapporto tra il diritto e la pastorale è stato al centro del dibattito post-conciliare sul diritto canonico. La ben nota affermazione del Venerabile Servo di Dio Giovanni Paolo II, secondo la quale "non è vero che per essere più pastorale il diritto debba rendersi meno giuridico" (*Allocuzione alla Rota Romana*, 18 gennaio 1990, n. 4: AAS 82 [1990], p. 874) esprime il superamento radicale di un'apparente contrapposizione. "La dimensione giuridica e quella pastorale – diceva – sono inseparabilmente unite nella Chiesa pellegrina su questa terra. Anzitutto, vi è una loro armonia derivante dalla comune finalità: la salvezza delle anime" (*ibidem*). Nel mio primo incontro, che ebbi con voi nel 2006, ho cercato di evidenziare l'autentico senso pastorale dei processi di nullità del matrimonio, fondato sull'amore per la verità (cfr *Allocuzione alla Rota Romana*, 28 gennaio 2006: AAS 98 [2006], pp. 135-138). Oggi vorrei soffermarmi a considerare la dimensione giuridica che è insita nell'attività pastorale di preparazione e ammissione al matrimonio, per cercare di mettere in luce il nesso che intercorre tra tale attività e i processi giudiziari matrimoniali.

La dimensione canonica della preparazione al matrimonio forse non è un elemento di immediata percezione. In effetti, da una parte si osserva come nei corsi di preparazione al matrimonio le questioni canoniche occupino un posto assai modesto, se non insignificante, in quanto si tende a pensare che i

\* Vedi alla fine del discorso il commento di P. BIANCHI, «Non esiste [...] un matrimonio della vita e un altro del diritto»: l'esigenza di una seria pastorale prematrimoniale e di una coerente prassi giudiziaria.

futuri sposi abbiano un interesse molto ridotto per problematiche riservate agli specialisti. Dall'altra, pur non sfuggendo a nessuno la necessità delle attività giuridiche che precedono il matrimonio, rivolte ad accertare che "nulla si oppone alla sua celebrazione valida e lecita" (CIC, can. 1066), è diffusa la mentalità secondo cui l'esame degli sposi, le pubblicazioni matrimoniali e gli altri mezzi opportuni per compiere le necessarie investigazioni prematrimoniali (cfr *ibid.*, can. 1067), tra i quali si collocano i corsi di preparazione al matrimonio, costituirebbero degli adempimenti di natura esclusivamente formale. Infatti, si ritiene spesso che, nell'ammettere le coppie al matrimonio, i pastori dovrebbero procedere con larghezza, essendo in gioco il diritto naturale delle persone a sposarsi.

È bene, in proposito, riflettere sulla dimensione giuridica del matrimonio stesso. È un argomento a cui ho fatto cenno nel contesto di una riflessione sulla verità del matrimonio, nella quale affermavo, tra l'altro: "Di fronte alla relativizzazione soggettivistica e libertaria dell'esperienza sessuale, la tradizione della Chiesa afferma con chiarezza l'indole naturalmente giuridica del matrimonio, cioè la sua appartenenza per natura all'ambito della giustizia nelle relazioni interpersonali. In quest'ottica, il diritto s'intreccia davvero con la vita e con l'amore, come un suo intrinseco dover essere" (*Allocuzione alla Rota Romana*, 27 gennaio 2007, AAS 99 [2007], p. 90). Non esiste, pertanto, un matrimonio della vita ed un altro del diritto: non vi è che un solo matrimonio, il quale è costitutivamente vincolo giuridico reale tra l'uomo e la donna, un vincolo su cui poggia l'autentica dinamica coniugale di vita e di amore. Il matrimonio celebrato dagli sposi, quello di cui si occupa la pastorale e quello messo a fuoco dalla dottrina canonica, sono una sola realtà naturale e salvifica, la cui ricchezza dà certamente luogo a una varietà di approcci, senza però che ne venga meno l'essenziale identità. L'aspetto giuridico è intrinsecamente legato all'essenza del matrimonio. Ciò si comprende alla luce di una nozione non positivista del diritto, ma considerata nell'ottica della relazionalità secondo giustizia.

Il diritto a sposarsi, o *ius connubii*, va visto in tale prospettiva. Non si tratta, cioè, di una pretesa soggettiva che debba essere soddisfatta dai pastori mediante un mero riconoscimento formale, indipendentemente dal contenuto effettivo dell'unione. Il diritto a contrarre matrimonio presuppone che si possa e si intenda celebrarlo davvero, dunque nella verità della sua essenza così come è insegnata dalla Chiesa. Nessuno può vantare il diritto a una cerimonia nuziale. Lo *ius connubii*, infatti, si riferisce al diritto di celebrare un autentico matrimonio. Non si negherebbe, quindi, lo *ius connubii* laddove fosse evidente che non sussistono le premesse per il suo esercizio, se mancasse, cioè, palesemente la capacità richiesta per sposarsi, oppure la volontà si ponesse un obiettivo che è in contrasto con la realtà naturale del matrimonio.

A questo proposito vorrei ribadire quanto ho scritto dopo il Sinodo dei Ve-

scovi sull'Eucaristia: "Data la complessità del contesto culturale in cui vive la Chiesa in molti Paesi, il Sinodo ha, poi, raccomandato di avere la massima cura pastorale nella formazione dei nubendi e nella previa verifica delle loro convinzioni circa gli impegni irrinunciabili per la validità del sacramento del Matrimonio. Un serio discernimento a questo riguardo potrà evitare che impulsi emotivi o ragioni superficiali inducano i due giovani ad assumere responsabilità che non sapranno poi onorare (cfr *Propositio* 40). Troppo grande è il bene che la Chiesa e l'intera società s'attendono dal matrimonio e dalla famiglia su di esso fondata per non impegnarsi a fondo in questo specifico ambito pastorale. Matrimonio e famiglia sono istituzioni che devono essere promosse e difese da ogni possibile equivoco sulla loro verità, perché ogni danno arrecato ad esse è di fatto una ferita che si arreca alla convivenza umana come tale" (Esort. ap. postsinodale *Sacramentum caritatis*, 22 febbraio 2007, n. 29: AAS 99 [2007], p. 130).

La preparazione al matrimonio, nelle sue varie fasi descritte dal Papa Giovanni Paolo II nell'Esortazione apostolica *Familiaris consortio*, ha certamente delle finalità che trascendono la dimensione giuridica, poiché il suo orizzonte è costituito dal bene integrale, umano e cristiano, dei coniugi e dei loro futuri figli (cfr n. 66: AAS 73 [1981], pp. 159-162), volto in definitiva alla santità della loro vita (cfr *CIC*, can. 1063, n. 2). Non bisogna mai dimenticare, tuttavia, che l'obiettivo immediato di tale preparazione è quello di promuovere la libera celebrazione di un vero matrimonio, la costituzione cioè di un vincolo di giustizia ed amore tra i coniugi, con le caratteristiche dell'unità ed indissolubilità, ordinato al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole, e che tra battezzati costituisce uno dei sacramenti della Nuova Alleanza. Con ciò non viene rivolto alla coppia un messaggio ideologico estrinseco, né tanto meno viene imposto un modello culturale; piuttosto, i fidanzati vengono posti in grado di scoprire la verità di un'inclinazione naturale e di una capacità di impegnarsi che essi portano inscritte nel loro essere relazionale uomo-donna. È da lì che scaturisce il diritto quale componente essenziale della relazione matrimoniale, radicato in una potenzialità naturale dei coniugi che la donazione consensuale attualizza. Ragione e fede concorrono a illuminare questa verità di vita, dovendo comunque rimanere chiaro che, come ha insegnato ancora il Venerabile Giovanni Paolo II, "la Chiesa non rifiuta la celebrazione delle nozze a chi è *bene dispositus*, anche se imperfettamente preparato dal punto di vista soprannaturale, purché abbia la retta intenzione di sposarsi secondo la realtà naturale della coniugalità" (*Allocuzione alla Rota Romana*, 30 gennaio 2003, n. 8: AAS 95 [2003], p. 397). In questa prospettiva, una cura particolare deve essere posta nell'accompagnare la preparazione al matrimonio sia remota, sia prossima, sia immediata (cfr Giovanni Paolo II, Esort. ap. *Familiaris consortio*, 22 novembre 1981, n. 66: AAS 73 [1981], pp. 159-162).

Tra i mezzi per accertare che il progetto dei nubendi sia realmente coniugale spicca l'esame prematrimoniale. Tale esame ha uno scopo principalmente giuridico: accertare che nulla si opponga alla valida e lecita celebrazione delle nozze. Giuridico non vuol dire però formalistico, come se fosse un passaggio burocratico consistente nel compilare un modulo sulla base di domande rituali. Si tratta invece di un'occasione pastorale unica – da valorizzare con tutta la serietà e l'attenzione che richiede – nella quale, attraverso un dialogo pieno di rispetto e di cordialità, il pastore cerca di aiutare la persona a porsi seriamente dinanzi alla verità su se stessa e sulla propria vocazione umana e cristiana al matrimonio. In questo senso il dialogo, sempre condotto separatamente con ciascuno dei due fidanzati – senza sminuire la convenienza di altri colloqui con la coppia – richiede un clima di piena sincerità, nel quale si dovrebbe far leva sul fatto che gli stessi contraenti sono i primi interessati e i primi obbligati in coscienza a celebrare un matrimonio valido.

In questo modo, con i vari mezzi a disposizione per un'accurata preparazione e verifica, si può sviluppare un'efficace azione pastorale volta alla prevenzione delle nullità matrimoniali. Bisogna adoperarsi affinché si interrompa, nella misura del possibile, il circolo vizioso che spesso si verifica tra un'ammissione scontata al matrimonio, senza un'adeguata preparazione e un esame serio dei requisiti previsti per la sua celebrazione, e una dichiarazione giudiziaria talvolta altrettanto facile, ma di segno inverso, in cui lo stesso matrimonio viene considerato nullo solamente in base alla constatazione del suo fallimento. È vero che non tutti i motivi di un'eventuale dichiarazione di nullità possono essere individuati oppure manifestati nella preparazione al matrimonio, ma, parimenti, non sarebbe giusto ostacolare l'accesso alle nozze sulla base di presunzioni infondate, come quella di ritenere che, al giorno d'oggi, le persone sarebbero generalmente incapaci o avrebbero una volontà solo apparentemente matrimoniale. In questa prospettiva appare importante che vi sia una presa di coscienza ancora più incisiva circa la responsabilità in questa materia di coloro che hanno cura d'anime. Il diritto canonico in generale, e in specie quello matrimoniale e processuale, richiedono certamente una preparazione particolare, ma la conoscenza degli aspetti basilari e di quelli immediatamente pratici del diritto canonico, relativi alle proprie funzioni, costituisce un'esigenza formativa di primaria rilevanza per tutti gli operatori pastorali, in particolare per coloro che agiscono nella pastorale familiare.

Tutto ciò richiede, inoltre, che l'operato dei tribunali ecclesiastici trasmetta un messaggio univoco circa ciò che è essenziale nel matrimonio, in sintonia con il Magistero e la legge canonica, parlando ad una sola voce. Attesa la necessità dell'unità della giurisprudenza, affidata alla cura di codesto Tribunale, gli altri tribunali ecclesiastici debbono adeguarsi alla giurisprudenza rotale (cfr Giovanni Paolo II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 17 gennaio 1998,

n. 4: AAS 90 [1998], p. 783). Di recente ho insistito sulla necessità di giudicare rettamente le cause relative all'incapacità consensuale (cfr *Allocuzione alla Rota Romana*, 29 gennaio 2009: AAS 101 [2009], pp. 124-128). La questione continua ad essere molto attuale, e purtroppo permangono ancora posizioni non corrette, come quella di identificare la discrezione di giudizio richiesta per il matrimonio (cfr *CIC*, can. 1095, n. 2) con l'auspicata prudenza nella decisione di sposarsi, confondendo così una questione di capacità con un'altra che non intacca la validità, poiché concerne il grado di saggezza pratica con cui si è presa una decisione che è, comunque, veramente matrimoniale. Più grave ancora sarebbe il fraintendimento se si volesse attribuire efficacia invalidante alle scelte imprudenti compiute durante la vita matrimoniale.

Nell'ambito delle nullità per l'esclusione dei beni essenziali del matrimonio (cfr *ibid.*, can. 1101, § 2) occorre altresì un serio impegno perché le pronunce giudiziarie rispecchino la verità sul matrimonio, la stessa che deve illuminare il momento dell'ammissione alle nozze. Penso, in modo particolare, alla questione dell'esclusione del *bonum coniugum*. In relazione a tale esclusione sembra ripetersi lo stesso pericolo che minaccia la retta applicazione delle norme sull'incapacità, e cioè quello di cercare dei motivi di nullità nei comportamenti che non riguardano la costituzione del vincolo coniugale bensì la sua realizzazione nella vita. Bisogna resistere alla tentazione di trasformare le semplici mancanze degli sposi nella loro esistenza coniugale in difetti di consenso. La vera esclusione può verificarsi infatti solo quando viene intaccata l'ordinazione al bene dei coniugi (cfr *ibid.*, can. 1055, § 1), esclusa con un atto positivo di volontà. Senz'altro sono del tutto eccezionali i casi in cui viene a mancare il riconoscimento dell'altro come coniuge, oppure viene esclusa l'ordinazione essenziale della comunità di vita coniugale al bene dell'altro. La precisazione di queste ipotesi di esclusione del *bonum coniugum* dovrà essere attentamente vagliata dalla giurisprudenza della Rota Romana.

Nel concludere queste mie riflessioni, torno a considerare il rapporto tra diritto e pastorale. Esso è spesso oggetto di fraintendimenti, a scapito del diritto, ma anche della pastorale. Occorre invece favorire in tutti i settori, e in modo particolare nel campo del matrimonio e della famiglia, una dinamica di segno opposto, di armonia profonda tra pastoralità e giuridicità, che certamente si rivelerà feconda nel servizio reso a chi si avvicina al matrimonio.

Cari Componenti del Tribunale della Rota Romana, affido tutti voi alla potente intercessione della Beata Vergine Maria, affinché non vi venga mai a mancare l'assistenza divina nello svolgere con fedeltà, spirito di servizio e frutto il vostro quotidiano lavoro, e ben volentieri imparto a tutti una speciale Benedizione Apostolica.

---

«NON ESISTE [...] UN MATRIMONIO DELLA VITA  
E UN ALTRO DEL DIRITTO»: L'ESIGENZA DI UNA SERIA PASTORALE  
PREMATRIMONIALE E DI UNA COERENTE PRASSI GIUDIZIARIA

SOMMARIO: 1. Introduzione: richiamo alle precedenti allocuzioni di Benedetto XVI alla Rota Romana. 2. Il tema e la struttura dell'allocuzione del 2011. 3. Il rapporto fra pastorale e diritto come orizzonte di fondo dell'allocuzione. 4. La dimensione canonica della preparazione al matrimonio. 5. Una comprensione non individualistica dello *ius connubii*. 6. La preparazione alle nozze come tutela dell'effettivo esercizio dello *ius connubii*. 7. Uno strumento canonico specifico per la verifica della "verità" del matrimonio. 8. Necessità di coerenza fra prassi pastorale e prassi giudiziaria. 9. Necessità di coerenza interna della giurisprudenza canonica: due esempi delicati.

1. *Introduzione: richiamo alle precedenti allocuzioni di Benedetto XVI  
alla Rota Romana*

LE parole sopra riportate a modo di titolo potrebbero servire da cifra e da sintesi della sesta allocuzione di Sua Santità il Papa Benedetto XVI alla Rota Romana, tenuta il giorno 22 gennaio 2011. Tale discorso appare in stretta correlazione con i cinque tenuti in precedenza, così come con gli insegnamenti alla Rota dei precedenti Pontefici, in particolare Giovanni Paolo II, al magistero del quale Papa Ratzinger fa frequente riferimento.

Per introdurci al presente commento è bene perciò richiamare sommariamente i contenuti delle cinque precedenti allocuzioni. Nella prima<sup>1</sup> il Papa aiuta a riflettere sul rapporto fra diritto e pastorale, che trovano il loro punto di incontro e, per così dire, di sintesi nella ricerca della verità del caso concreto. In particolare lo stesso processo che, nelle cause di nullità matrimoniali, costituisce uno strumento puramente dichiarativo della verità, viene visto non in contrasto con la pastorale, che non può prescindere appunto dall'amore per la verità, della quale anzi deve riconoscere il valore educativo e salvifico.

Anche la seconda allocuzione di Benedetto XVI<sup>2</sup> è dedicata al tema della verità, non però quella processuale o di fatto, bensì la verità inerente la natura stessa dell'istituto del matrimonio, della quale fa parte una intrinseca dimensione giuridica. Tale verità di principio, da cogliere secondo quella che

<sup>1</sup> Quella del 28 gennaio 2006, in AAS 98 (2006) 135-138, ma anche in *Ius Ecclesiae* 18 (2006) 497-500, con commento di M. DEL POZZO, *Nella verità, la giustizia. Considerazioni a margine della prima Allocuzione benedettina alla Rota*, alle pagine 503-523.

<sup>2</sup> Quella del 27 gennaio 2007, in AAS 99 (2007) 86-91, ma anche in *Ius Ecclesiae* 19 (2007) 483-487, con commento di F. PUIG, *Sulla verità e l'intrinseca natura giuridica del matrimonio*, alle pagine 490-494.

spesso il Papa chiama *ermeneutica del rinnovamento nella continuità* della tradizione dottrinale della Chiesa, costituisce altresì un antidoto alla riduzione soggettivistica e relativistica della esperienza matrimoniale.

La terza allocuzione,<sup>3</sup> è dedicata alla riflessione sul valore della giurisprudenza rotale, soprattutto in vista di un'amministrazione della giustizia secondo parametri uniformi relativamente a quanto è essenziale, evitando il rischio della formazione di tendenze giurisprudenziali che, invece di rappresentare utili apporti di riflessione, deroghino da quanto è essenziale all'istituto del matrimonio e dal riconoscimento di comuni criteri di giustizia.

Nella quarta allocuzione,<sup>4</sup> il Papa riprende (con una certa preoccupazione circa il loro effettivo recepimento) i criteri in merito alla incapacità psichica al matrimonio forniti da Giovanni Paolo II nelle sue allocuzioni alla Rota Romana per gli anni 1987 e 1998, sia quanto alla necessità di una seria forma di anomalia come elemento distintivo di un'autentica incapacità, sia quanto all'esigenza che la capacità del soggetto vada commisurata con ciò che per il matrimonio è essenziale.

La quinta allocuzione<sup>5</sup> riflette intorno al rapporto per così dire circolare fra diritto, carità e giustizia sottoposto al criterio della ricerca e del riconoscimento della verità, eluso il quale viene oscurata la stessa essenza del matrimonio e perde il suo senso pure l'attività del giudicare.

Come si può notare anche da questo schematico richiamo, emergono alcune costanti del magistero di Benedetto XVI alla Rota (ma non solo),<sup>6</sup> nonché alcuni temi che ritroveremo nella allocuzione che ci accingiamo a commentare e che ne consentono una più compiuta e perspicua comprensione.

## 2. Il tema e la struttura dell'allocuzione del 2011

Il tema dell'allocuzione del gennaio 2011 alla Rota viene enunciato dal Papa con chiarezza. Si tratta di un tema che presenta una duplice sfaccettatura. Benedetto XVI dichiara infatti che vuole soffermarsi a considerare *la dimen-*

<sup>3</sup> Quella del 26 gennaio 2008, in AAS 100 (2008) 84-88, ma anche in *Ius Ecclesiae* 20 (2008) 457-460, con commento di O. FUMAGALLI CARULLI, *Verità e giustizia nella giurisprudenza ecclesiale*, alle pagine 463-478.

<sup>4</sup> Quella del 29 gennaio 2009, in AAS 101 (2009) 124-128, ma anche in *Ius Ecclesiae* 21 (2009) 478-481, con commento di M.A. ORTIZ, *Capacità consensuale ed essenza del matrimonio*, alle pagine 481-493.

<sup>5</sup> Quella del 29 gennaio 2010, in AAS 102 (2010) 110-114, ma anche in *Ius Ecclesiae* 22 (2010) 493-496, con commento di M. DEL POZZO, *Caritas in veritate, salva iustitia*, alle pagine 496-507.

<sup>6</sup> Per alcune "linee di tendenza" di tale insegnamento, cf O. FUMAGALLI CARULLI, *Verità e giustizia...*, 475-478. Cf la riflessione dell'Autrice, estesa anche alla quarta allocuzione di Benedetto XVI alla Rota, nell'articolo *Le allocuzioni di Benedetto XVI alla Rota Romana*, in J. KOWAL-J. LLOBELL, «*Iustitia et Iudicium*». *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, Città del Vaticano 2010, vol. III, 1361-1385.

sione giuridica che è insita nell'attività pastorale di preparazione e ammissione al matrimonio, per cercare di mettere in luce il nesso che intercorre tra tale attività e i processi giudiziari matrimoniali.<sup>7</sup> Un duplice oggetto, dunque: da un lato, l'intrinseca dimensione giuridica dell'attività pastorale di ammissione alle nozze; dall'altro il nesso coerente che deve intercorrere tra tale attività e l'attività giurisdizionale in materia matrimoniale.

Può anche essere utile tracciare sinteticamente la struttura dell'allocuzione. Il discorso del Papa è come racchiuso da un duplice richiamo alla armonia che deve sussistere fra dimensione giuridica e dimensione pastorale dell'attività ecclesiale: sia l'inizio sia la fine della allocuzione vi fanno esplicito accenno.

Un ampio sviluppo è poi dedicato al primo dei due temi enunciati, ossia la dimensione (anche) giuridica della attività pastorale di preparazione alle nozze. In tale sviluppo è affrontato il tema del cosiddetto *ius connubii*, diritto fondamentale della persona e del fedele, che può tuttavia trovare delle limitazioni nel suo esercizio laddove lo si volesse attuare in contrasto con i contenuti essenziali dell'istituto matrimoniale. Quanto alla preparazione al matrimonio, essa ha la fondamentale funzione di far riscoprire ai fidanzati la potenzialità naturale che li spinge ad essere coniugi. Fra i mezzi che sono deputati a verificare il retto esercizio dello *ius connubii* e la corretta esplicazione della detta potenzialità naturale viene in modo peculiare sottolineata la funzione del cosiddetto esame prematrimoniale.

Al secondo tema enunciato, quello della coerenza che deve sussistere fra ammissione alle nozze e attività giurisdizionale, è dedicato uno spazio meno ampio della allocuzione. La coerenza auspicata esige che la giurisprudenza canonica trasmetta quello che viene definito *un messaggio univoco circa ciò che è essenziale nel matrimonio*. Si offrono anche due esempi di applicazioni, in questo senso, problematiche del diritto matrimoniale sostanziale.

### 3. Il rapporto fra pastorale e diritto come orizzonte di fondo dell'allocuzione

Come accennato, l'introduzione e la conclusione del discorso fanno riferimento al rapporto sussistente fra diritto e pastorale. Anche tale "inclusione" del resto della allocuzione fra due richiami al medesimo tema lo fa emergere come l'orizzonte di fondo nel quale collocare la riflessione di Benedetto XVI.

Nella introduzione dell'allocuzione il Papa richiama il discorso alla Rota per l'anno 1990 del suo predecessore, Giovanni Paolo II, appunto dedicato al rapporto fra diritto e pastorale. Quella riflessione così autorevole *esprime il*

<sup>7</sup> Le citazioni in corsivo non corredate in nota da altra indicazione si riferiscono al testo della allocuzione di Benedetto XVI che si sta commentando.

*superamento radicale di un'apparente contrapposizione.* In realtà, diritto e pastorale sono strettamente connessi e devono anzi avere un rapporto armonico, basato sulla comune finalità consistente nella *salus animarum*. Il Papa ricorda altresì di aver già provveduto, nella sua allocuzione alla Rota Romana per il 2006, ad *evidenziare l'autentico senso pastorale dei processi di nullità del matrimonio, fondato sull'amore per la verità.*

Nella conclusione del testo che stiamo commentando, il Papa torna ad esprimersi sul rapporto fra diritto e pastorale, segnalando gli esiti perniciosi di pretese contrapposizioni fra di essi. Da fraintendimenti del genere, afferma il Papa, ne scapitano sia il diritto sia la pastorale: *Occorre invece favorire in tutti i settori, e in modo particolare nel campo del matrimonio e della famiglia, una dinamica di segno opposto, di armonia profonda tra pastoralità e giuridicità, che certamente si rivelerà feconda nel servizio reso a chi si avvicina al matrimonio.*

Appare importante cogliere questo orizzonte di fondo del discorso di Benedetto XVI alla Rota per l'anno 2011, senza l'avvertenza al quale la comprensione di esso può risultare impoverita.

#### 4. *La dimensione canonica della preparazione al matrimonio*

Il Papa sottolinea come il cogliere questa dimensione *non è un elemento di immediata percezione.* Molto interessante è la motivazione che viene indicata per tale difficoltà. Essa viene individuata non tanto nel fatto che la dimensione canonica coinvolge delle conoscenze specialistiche che non tutti possiedono; bensì in quella che si potrebbe chiamare una riduzione formalistica degli adempimenti canonici previi alla celebrazione delle nozze. Secondo tale mentalità, si potrebbe anche giungere alla conclusione che non si debba insistere più di tanto negli adempimenti in parola e che anzi, *nell'ammettere le coppie al matrimonio, i pastori dovrebbero procedere con larghezza, essendo in gioco il diritto naturale delle persone a sposarsi.*

A fronte di tale riduzionismo positivisticò della preparazione canonica al matrimonio Benedetto XVI eleva il discorso, nel senso di condurlo sul piano della riflessione circa la *dimensione giuridica del matrimonio stesso.* E – secondo la impostazione realistica che è propria dell'ordinamento canonico, ossia quella per cui il diritto è desunto essenzialmente dalla natura delle cose, dalle esigenze intrinseche di una realtà che ha in sé iscritto un ordine razionale – il Papa, richiamandosi alla sua allocuzione alla Rota Romana per l'anno 2007, pone in chiaro cosa debba intendersi per intrinseca giuridicità del matrimonio. Essa consiste nella *sua appartenenza per natura all'ambito della giustizia nelle relazioni interpersonali*<sup>8</sup> e va considerata *nell'ottica della relazionalità secondo giustizia.*

<sup>8</sup> BENEDETTO XVI, Allocuzione alla Rota Romana del 27 gennaio 2007, in AAS 99 (2007) 90.

In questi termini svanisce ogni pretestuosa contrapposizione fra dimensione esistenziale e dimensione giuridica del matrimonio. Con una frase assolutamente efficace, che è sembrato utile porre a titolo del presente commento, il Papa ribadisce che *[n]on esiste [...] un matrimonio della vita e un altro del diritto*. Il significato antropologicamente unitario della esperienza matrimoniale, seppure può essere riguardato da prospettive diverse, non sopporta artificiose separazioni: *Il matrimonio celebrato dagli sposi, quello di cui si occupa la pastorale e quello messo a fuoco dalla dottrina canonica, sono una sola realtà naturale e salvifica, la cui ricchezza dà certamente luogo a una varietà di approcci, senza però che ne venga meno l'essenziale identità*.

Solo tale visione realistica e unitaria consente una comprensione adeguata dell'aspetto canonico della pastorale matrimoniale, cioè di come la Chiesa aiuta le persone che vi sono chiamate a entrare nel modo più idoneo nello stato matrimoniale.

##### 5. *Una comprensione non individualistica dello ius connubii*

Il Papa non dimentica la possibile obiezione secondo la quale le verifiche canoniche preuziali potrebbero risolversi in una limitazione del diritto fondamentale della persona (e del fedele) di contrarre matrimonio e di fondare una famiglia. Anche in questo caso, la risposta che vi fornisce appare di elevato spessore intellettuale, aiutando a riflettere su come quel diritto non possa prescindere dal suo rapportarsi con la giustizia e, quindi, ultimamente con la verità, intesa in senso metafisico, ossia di natura delle cose.

Così, il diritto al matrimonio, non può essere ridotto a una pretesa comune esigibile, *indipendentemente dal contenuto effettivo dell'unione* cui si voglia dar vita. *L'esercizio del diritto al matrimonio presuppone che si possa e si intenda celebrarlo davvero, dunque nella verità della sua essenza [...] Lo ius connubii [...] si riferisce al diritto di celebrare un autentico matrimonio*.

Solo laddove sussiste la capacità e la volontà del soggetto di realizzare la verità del matrimonio nella sua realtà naturale esiste un diritto al matrimonio, che possa dunque essere efficacemente attuato nell'ordinamento canonico. Del resto, già in un suo precedente discorso alla Rota, il Papa, trattando della definizione essenziale del matrimonio, aveva precisato *che il Concilio descrive certamente il matrimonio come intima communitas vitae et amoris, ma tale comunità viene determinata, seguendo la tradizione della Chiesa, da un insieme di principi di diritto divino, che fissano il suo vero senso antropologico permanente*.<sup>9</sup>

Non vi è alcun dubbio che anche un diritto così originario per la persona quale quello al matrimonio non possa né essere ridotto alla dimensione puramente soggettiva, né astrarre dalla sua funzione anche relazionale (ver-

<sup>9</sup> In AAS 99 (2007) 88.

so l'altro soggetto interessato) e comunitaria (verso il resto della comunità, umana ed ecclesiale). Del resto, anche nell'elenco dei cosiddetti doveri e diritti fondamentali dei fedeli una espressa disposizione richiama che l'esercizio di ogni diritto deve essere coordinato con le esigenze del bene comune.<sup>10</sup>

Fondare il diritto al matrimonio sulla "verità" del matrimonio significa in altre parole basarlo sugli aspetti inderogabili della sua "natura",<sup>11</sup> che si desume dalla verità antropologica della complementarietà fra uomo e donna. Tale complementarietà si apre alla generazione e coinvolge tutte le dimensioni della persona (corporale, affettiva e spirituale), stabilendo un contenuto costruttivo all'esercizio della libertà in merito.<sup>12</sup> È solo in relazione al suo contenuto<sup>13</sup> che si può pensare sensatamente all'esercizio dello *ius connubii*.

#### 6. La preparazione alle nozze come tutela dell'effettivo esercizio dello *ius connubii*

Conseguenza dell'affermazione che il diritto al matrimonio trova la sua ragione di tutela nella disciplina ecclesiale ma solo a condizione che esso si eserciti in rapporto al vero matrimonio (così come inteso dall'ordinamento canonico e, ancor prima, dal patrimonio dottrinale della Chiesa) è la necessità di una cura pastorale atta a preparare i nubendi a entrare in quello stato di vita e a verificarne attitudini e intenzioni. Si tratta di un tema che suscita molta preoccupazione nei Pastori della Chiesa: Benedetto XVI richiama in merito l'attenzione ad esso dedicata dal recente Sinodo dei Vescovi sull'Eucaristia e cita un passo della propria Esortazione apostolica ad esso successiva, secondo la quale ogni danno arrecato al matrimonio e alla famiglia, soprattutto a causa della dimenticanza della loro verità di fondo, è *di fatto una ferita che si arreca alla convivenza umana come tale*.<sup>14</sup> Così il Papa richiama le fasi della preparazione alle nozze indicate nella Esortazione apostolica *Familiaris consortio* di Giovanni Paolo II,<sup>15</sup> ponendo in luce che il loro obiettivo

<sup>10</sup> Cf il can. 223.

<sup>11</sup> Cf H. FRANCESCHI, *Il diritto al matrimonio e la sua protezione nell'ordinamento canonico*, in J. KOWAL-J. LLOBELL, «*Iustitia et Iudicium*». *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, Città del Vaticano 2010, vol. I, 309-310.

<sup>12</sup> Cf *ibid.*, 311 e 315-316. L'Autore presenta alcune conseguenze in campo matrimoniale del non riconoscimento del rapporto fra libertà e verità, laddove cioè si intenda *la libertà come assenza assoluta di determinazioni o di finalità, anziché come libertà di scegliere il bene, di autodeterminazione al bene* (311): ossia la negazione della definitività dell'impegno matrimoniale, la scissione fra fecondità e sessualità, la negazione della strutturale complementarietà maschio/femmina nel matrimonio (312-313).

<sup>13</sup> Come possa essere inteso, complessivamente, tale contenuto viene sintetizzato da H. FRANCESCHI *Il diritto...*, a pagina 315 del suo studio.

<sup>14</sup> Es. ap. *Sacramentum caritatis*, 22 febbraio 2007, in AAS 99 (2007) 130.

<sup>15</sup> Si tratta del noto documento del 22 novembre 1981, successivo alla celebrazione del

immediato è *la libera celebrazione di un vero matrimonio*. Cosa debba intendersi per “vero” viene ulteriormente ribadito in relazione alla essenza, alle finalità istituzionali e alle proprietà essenziali, che sono intese come gli elementi inderogabili della struttura “naturale”, ossia ontologica, dell’istituto matrimoniale.

Il Papa teologo, singolarmente impegnato nel dialogo fecondo tra ragione e fede, precisa subito che la affermazione di tale “verità” sul matrimonio e la sua protezione giuridica non realizzano l’imposizione ai nubendi di un determinato modello culturale, di una arbitraria opzione ideologica. Al contrario, anche attraverso la mediazione di quella esperienza universale che è il diritto, esse sono un aiuto attraverso il quale *i fidanzati vengono posti in grado di scoprire la verità di un’inclinazione naturale e di una capacità di impegnarsi che essi portano iscritte nel loro essere relazionale uomo-donna. È da lì che scaturisce il diritto quale componente essenziale della relazione matrimoniale, radicato in una potenzialità naturale dei coniugi che la donazione consensuale attualizza*. Per far ricorso a espressioni già note nella riflessione canonistica, anche nel campo della pastorale (pure nel suo aspetto giuridico) del matrimonio, appare necessario superare quel “pessimismo gnoseologico” che ritiene inattuabile una verità che possa essere proposta alla condivisione di tutti; così come quello scetticismo etico o *pessimismo antropologico*<sup>16</sup> che ritiene la persona incapace di una stabile e reale donazione di sé, come avviene appunto nella vita coniugale.

Non si può però a questo punto omettere di richiamare, in quanto appare come un precedente importante nel recente magistero dei Pontefici alla Rota Romana, una accorata esortazione di Giovanni Paolo II in merito all’urgenza di una seria e coraggiosa pastorale prematrimoniale. Nella sua allocuzione alla Rota per l’anno 2004<sup>17</sup> il Papa esortava a non accontentarsi di un accompagnamento routinario e burocratico dei nubendi alle nozze, ma ad avere il coraggio di procedere a una verifica attenta ai requisiti necessari. Così si esprimeva il Papa da poco dichiarato Beato: *La constatazione delle vere nullità dovrebbe portare [...] ad accertare con maggior serietà, al momento delle nozze, i requisiti necessari per sposarsi, specialmente quelli concernenti il consenso e le reali disposizioni dei nubendi. I parroci e coloro che collaborano con loro in quest’ambito hanno il grave dovere di non cedere ad una visione meramente burocratica delle investigazioni prematrimoniali di cui al can. 1067. Il loro intervento pasto-*

Sinodo dei vescovi dedicato ai compiti della famiglia nel mondo contemporaneo. Tali fasi della preparazione alle nozze – remota, prossima e immediata – si trovano ai nn. 66-67 del documento e hanno una singolare ripresa nel can. 1063, nn. 1-3 del CIC.

<sup>16</sup> Così lo definisce Benedetto XVI nella allocuzione alla Rota Romana del 29 gennaio 2009, in AAS 101 (2009) 126.

<sup>17</sup> Cf l’allocuzione del 29 gennaio 2004, in AAS 96 (2004) 351.

*rale deve essere guidato dalla consapevolezza che le persone possono proprio in quel momento scoprire il bene naturale e soprannaturale del matrimonio, ed impegnarsi di conseguenza a perseguirlo.*

#### 7. Uno strumento canonico specifico per la verifica della “verità” del matrimonio

Fra gli adempimenti della prassi canonica prematrimoniale, ve n'è uno che si propone come particolarmente utile per accertare che quella *inclinazione naturale* di cui sopra sia stata effettivamente colta dai nubendi e per far sì che costoro si confrontino seriamente con essa e con le sue esigenze: il cosiddetto *esame prematrimoniale*, o dei fidanzati. Si tratta, precisa il Papa, di uno strumento finalizzato a uno scopo primariamente giuridico, cosa che – secondo quella sensibilità che fa da sfondo a tutta l'allocuzione – non può essere intesa nel senso di essere legittimati a considerarlo alla stregua di un adempimento puramente formalistico e burocratico, quasi consistesse *nel compilare un modulo sulla base di domande rituali*. Si tratta, al contrario, di un'occasione *pastorale unica*, da valorizzare con serietà e attenzione: proprio per realizzare ciò, Benedetto XVI dà alcune preziose indicazioni circa il suo svolgimento. Prima tuttavia di considerarle, può essere opportuna qualche indicazione in merito a questo strumento della prassi pastorale canonica.

Dell'esame dei fidanzati non tratta analiticamente il Codice, che si limita ad affermare che, prima delle celebrazione delle nozze, deve constare che nulla si opponga alla loro valida e lecita celebrazione,<sup>18</sup> demandando alle Conferenze episcopali la normazione circa gli strumenti a ciò idonei, fra i quali si cita espressamente quello che viene definito *examen sponsorum*.<sup>19</sup> In Italia, ad esempio, l'esame dei fidanzati è stato fatto oggetto di disposizioni formalmente legislative, nel contesto cioè di un decreto generale della Conferenza episcopale italiana.<sup>20</sup> Anche una modulistica, di carattere pratico e non strettamente vincolante, è stata predisposta per tale adempimento;<sup>21</sup> essa viene sostanzialmente seguita nelle diocesi italiane, pur con legittime variazioni, soprattutto quanto alla presentazione grafica del testo, funzionale a garantire la riservatezza (anche verso l'altro nubendo) delle risposte date e verbalizzate, oppure ad assicurare uno spazio maggiore per la loro

<sup>18</sup> Cf il can. 1066.

<sup>19</sup> Can. 1067.

<sup>20</sup> Cf l'articolo 10 del Decreto generale sul matrimonio canonico, promulgato il 5 novembre 1990 ed entrato in vigore il 17 febbraio 1991. Come è noto, i decreti generali delle Conferenze episcopali, alle condizioni previste al can. 455, sono leggi canoniche particolari, ossia per il territorio di pertinenza della Conferenza episcopale nazionale.

<sup>21</sup> Sul significato, sulle potenzialità pastorali e sugli atteggiamenti da assumere nel corso dell'esame dei fidanzati da parte del pastore d'anime che lo conduce, ci si permette di rinviare ai due articoli di P. BIANCHI, *L'esame dei fidanzati: disciplina e problemi*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 15 (2002) 354-394 e *La valutazione dell'esistenza di un vero consenso nell'ammissione al matrimonio*, in *Ius Ecclesiae* 15 (2003) 407-424.

verbalizzazione. Fra le molte sottolineature e indicazioni che si possono offrire per il retto utilizzo di questo strumento pastorale, Benedetto XVI ne segnala alcune.

In primo luogo definisce questo “esame” come un *dialogo pieno di rispetto e cordialità*. Qualificare l’esame di nubendi come “dialogo”, significa porre in luce che in esso si deve verificare un’autentica comunicazione, un vero scambio di idee, sotto forma di precise domande e di chiare risposte. Un dialogo dove la presa di posizione dell’interpellato viene sollecitata con pazienza e con attenzione per coglierne con precisione e obiettività i veri intendimenti in ordine al matrimonio – per questo si parla di “rispetto” – nonché nel quale si manifesta che si è guidati da una reale preoccupazione per il bene dell’altro. La “cordialità” che viene richiesta, infatti, al di là della scontata educazione e cortesia nel tratto, sta a indicare che all’interrogante, il quale rappresenta l’autorità ecclesiale, importa, sta a cuore, interessa realmente che la persona che chiede il matrimonio canonico possa entrare in questo istituto nel modo migliore possibile. La prassi giudiziaria – nella quale usualmente viene acquisito agli atti di una causa di nullità matrimoniale il fascicolo di preparazione alle nozze, nel quale è contenuto il verbale delle esame dei fidanzati, che viene fatto oggetto nella deposizione di approfondimento e verifica con le parti – mostra purtroppo che, con una certa frequenza, in quella occasione un vero dialogo non si è realizzato. O perché in realtà si è realizzato un monologo, dove l’interrogante ha posto le domande ma anche date le risposte; oppure perché nemmeno le domande sono state proposte, limitandosi a far sottoscrivere un modulo precompilato; oppure, ancora, perché lo stile burocratico con il quale l’esame è stato condotto non ha consentito alcun approfondimento.

In secondo luogo, Benedetto XVI indica con estrema chiarezza la finalità pastorale di questo colloquio: *aiutare la persona a porsi seriamente dinanzi alla verità su se stessa e sulla propria vocazione umana e cristiana al matrimonio*. Si tratta di un obiettivo di singolare importanza, dal momento che non si può negare che una scelta così rilevante e gravida di conseguenze quale quella di contrarre matrimonio richieda una consapevolezza e una sincerità di fondo non da poco. Per questo, continua il Papa, il dialogo fra il pastore e il nubendo *richiede un clima di piena sincerità*, che può essere favorito nelle persone interessate dalla presa in considerazione che *gli stessi contraenti sono i primi interessati e i primi obbligati in coscienza a celebrare un matrimonio valido*. Non deve sfuggire la rilevanza di questo richiamo alla verità, verità sulle proprie reali disposizioni e verità circa lo stato di vita nel quale si chiede di fare ingresso. Come infatti si ha già avuto modo di richiamare, l’amore per la verità, la sua sincera ricerca e l’obbedienza alla verità (di fatto, storica, ma anche dottrinale) sono uno dei cardini del magistero di Benedetto XVI, nonché il punto di raccordo, da lui stesso più volte indicato, fra diritto e pastorale.

Vero diritto, vera giustizia e vera azione pastorale si hanno solo nel rispetto della verità, dell'ordine del pensiero e della azione che si acquisiscono anche nel confronto con la realtà delle cose.

In terzo luogo, il Papa segnala un aspetto peculiare delle modalità di svolgimento dell'esame dei fidanzati, ossia che il dialogo in cui esso consiste deve essere *sempre condotto separatamente con ciascuno dei due fidanzati*. Appare facile intuire che il Papa abbia contezza di una prassi che rivela una malcomprensione di tale esigenza, che ha lo scopo di assicurare la massima libertà di espressione del nubendo, il quale deve potersi confrontare con chi rappresenta l'autorità ecclesiale con fiducia e apertura, confidando sui dubbi, sui timori, sue perplessità o difficoltà di fronte all'unione da celebrare. La presenza della comparsa a tale colloquio potrebbe condizionare fortemente e limitare la libertà di espressione o far venir meno improvvidamente la possibilità di chiedere al rappresentante della Chiesa un aiuto e un sostegno. La prassi giudiziaria conferma la preoccupazione del Papa: spesso, verificando con le parti i contenuti dell'esame dei fidanzati così come risultano dal relativo verbale, emerge come i due interessati siano stati sentiti insieme e come questa circostanza abbia influenzato le dichiarazioni di uno dei due, impedendo di far emergere situazioni che hanno poi esercitato un influsso negativo sulla validità sia giuridica sia esistenziale del matrimonio. Certamente, il colloquio separato con il sacerdote che ammette alle nozze non deve esaurire i contatti pastorali coi fidanzati, e il Papa non intende certo *minuire la convenienza di altri colloqui con la coppia*. Quello che si intende sottolineare nell'allocuzione è che non venga persa, anche con una modalità non adeguata di suo svolgimento, un'occasione pastorale idonea a favorire una più consapevole e una più sincera espressione del consenso matrimoniale.

#### 8. *Necessità di coerenza fra prassi pastorale e prassi giudiziaria*

La seconda parte della allocuzione di Benedetto XVI alla Rota per l'anno 2011 pone in luce la necessaria coerenza che deve sussistere fra prassi pastorale di preparazione e ammissione alle nozze e prassi giudiziaria di verifica della loro validità. Condizione base di tale coerenza è che nella fase di ammissione al matrimonio si abbia cura di attuare, anche attraverso gli strumenti messi a disposizione dal diritto, *un'efficace azione pastorale volta alla prevenzione delle nullità matrimoniali*. L'omissione di tale cura pastorale può portare a una duplice conseguenza negativa.

Da un lato, quello che Papa chiama senza infingimenti un *circolo vizioso*, consistente in una sorta di corrispondenza fra superficiale ammissione al matrimonio e una *altrettanto facile* dichiarazione della sua nullità, magari basata sulla mera constatazione del suo fallimento.

D'altro lato, potrebbe verificarsi un atteggiamento opposto, che confonde la serietà con un rigorismo che si esprime attraverso l'arbitraria negazione dell'ammissione al matrimonio, ad esempio applicando in maniera massiva presunzioni tutte da dimostrare, quali ad esempio *che, al giorno d'oggi, le persone sarebbero generalmente incapaci o avrebbero una volontà solo apparentemente matrimoniale*. Tale presupposizione di incapacità generalizzata contrasta con l'affermazione del diritto naturale della persona al matrimonio, ribadito dal can. 1058 (e dal can. 778 del CCEO) e ripetutamente difeso anche nei discorsi dei Papi alla Rota.<sup>22</sup> La presunzione invece di una altrettanto generalizzata volontà solo apparentemente matrimoniale, non solo contrasta con dati normativi<sup>23</sup> e magisteriali<sup>24</sup> oltremodo chiari, ma anche contraddice quella visione realistica e fiduciosa che la Chiesa coltiva nei confronti della persona e della sua capacità naturale di conoscere, desiderare e volere efficacemente il bene.

Questi due eccessi sono le conseguenze di una pastorale prematrimoniale non equilibrata. Per poterla davvero attuare, aggiunge Benedetto XVI, occorre da parte dei pastori una presa di coscienza della loro responsabilità, nella quale non può non implicarsi anche una conoscenza almeno *degli aspetti basilari e di quelli immediatamente pratici del diritto canonico*.

#### 9. *Necessità di coerenza interna della giurisprudenza canonica: due esempi delicati*

Coerenza fra pastorale prematrimoniale e attività giurisdizionale, vuol dire essenzialmente che nessuna delle due può contraddire la verità del matrimonio: per questo è necessario che anche *l'operato di tribunali ecclesiastici trasmetta un messaggio univoco circa ciò che è essenziale nel matrimonio [...] parlando a una sola voce*. Senza disattendere la specialità di ogni singolo caso e la libertà che è riconosciuta al giudice nel valutarlo, così come senza disco-

<sup>22</sup> Cf. ad esempio l'allocuzione del 21 gennaio 1999 di Giovanni Paolo II al tribunale Apostolico (AAS 91 [1999] 627), nella quale, dopo aver richiamato le norme appena citate e i principi già dati in materia soprattutto nella allocuzioni del 1987 e 1988, il Papa afferma: *una indebita dilatazione di dette esigenze personali, riconosciute dalla legge della Chiesa, finirebbe per infliggere un gravissimo vulnus a quel diritto al matrimonio che è inalienabile e sottratto a qualsiasi potestà umana*.

<sup>23</sup> Cf. il can. 1101 § 1 e il can. 824 § 1 del CCEO.

<sup>24</sup> Basti pensare alla allocuzione alla Rota del 21 gennaio 2000 di Giovanni Paolo II, in AAS 92 (2000) 352, nella quale, pur riconoscendo che nella corrente mentalità può apparire difficile la comprensione e l'accettazione della caratteristica indissolubile del matrimonio, si precisa tuttavia che *tale reale difficoltà non equivale "sic et simpliciter" ad un concreto rifiuto del matrimonio cristiano o delle sue proprietà essenziali. Tanto meno essa giustifica la presunzione, talvolta purtroppo formulata da alcuni Tribunali, che la prevalente intenzione dei contraenti, in una società secolarizzata e attraversata da forti correnti divorziste, sia di volere un matrimonio solubile tanto da esigere piuttosto la prova dell'esistenza del vero consenso*.

noscere quelle sensibilità culturali diversificate che possono anche arricchire la sapienza giuridica canonica,<sup>25</sup> non c'è dubbio che applicazioni eccessivamente diversificate della legge a casi simili, oppure l'impossibilità di prevedere ragionevolmente la qualificazione che i giudici daranno a determinati fatti rappresentano dei difetti di un sistema giudiziario e ne compromettono alla fin fine la credibilità agli occhi di coloro che vi sono soggetti. Non si può infatti negare *che il bisogno di principi unitari di giustizia, come ad ogni ordinamento, ha nella Chiesa una specifica pregnanza conseguente alle "esigenze della comunione"*.<sup>26</sup>

Una delle realtà che possono aiutare i giudici ecclesiastici a parlare *ad una sola voce* è senza dubbio il riferimento autorevole della giurisprudenza rotale. Benedetto XVI richiama in merito la sottolineatura della esemplarità della giurisprudenza rotale fatta da Giovanni Paolo II nel 1998,<sup>27</sup> ma egli stesso, nella allocuzione del 2008,<sup>28</sup> attirava l'attenzione sul valore di tale giurisprudenza e sulla necessità che essa sia sempre più unitaria. L'autorità morale e scientifica, nonché la forza argomentativa delle decisioni rotali, soprattutto laddove esse diano vita a una vera e propria giurisprudenza – ossia a una comune modalità di interpretazione della norma e di sua applicazione a casi simili – rappresenta per tutti gli altri giudici ecclesiastici un riferimento difficilmente preteribile.

Il Papa aggiunge, ormai quasi al termine del suo discorso, due esempi concreti di tendenze giurisprudenziali che appaiono dimentiche della "verità" sul matrimonio.

La prima concerne l'applicazione del can. 1095, al quale Benedetto XVI ha dedicato tutta la sua allocuzione del 2009: in tale applicazione, lamenta il Papa, *permangono ancora posizioni non corrette*. In particolare, appunta la sua attenzione in merito al can. 1095, 2° , ove si registra la tendenza ad *identificare la discrezione di giudizio richiesta per il matrimonio [...] con l'auspicata prudenza nella decisione di sposarsi, confondendo così una questione di capacità con un'altra che non intacca la validità, poiché concerne il grado di saggezza pratica con cui si*

<sup>25</sup> Cf le interessanti osservazioni in merito di O. FUMAGALLI CARULLI, *Verità e giustizia...*, 468-470, che sostiene come vi possano essere delle tendenze giurisprudenziali ammissibili, in quanto non contraddittorie con ciò che è inderogabile per l'ordinamento canonico.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 465, dove si cita l'espressione usata dallo stesso Benedetto XVI nella allocuzione alla Rota Romana del 28 gennaio 2008. Nello stesso contesto e poco sopra il Papa aveva sottolineato: *siccome i processi canonici riguardano gli aspetti giuridici dei beni salvifici o di altri beni temporali che servono alla missione della Chiesa, l'esigenza di unità nei criteri essenziali di giustizia e la necessità di poter prevedere ragionevolmente il senso delle decisioni giudiziarie, diventa un bene ecclesiale pubblico di particolare rilievo per la vita interna del Popolo di Dio e per la sua testimonianza istituzionale nel mondo* (AAS 100 [2008] 85).

<sup>27</sup> Nella allocuzione del 17 gennaio 1998, al n. 4, in AAS 90 (1998) 783.

<sup>28</sup> In AAS 100 (2008) 84-88. Tale allocuzione celebra il centenario della ripresa dell'attività giudiziaria della Rota Romana e ne illustra l'importanza.

è presa una decisione che è, comunque, veramente matrimoniale. Scelta prudente e capacità di scegliere non sono totalmente sovrapponibili. Infatti, se la incapacità di decidere – per grave mancanza di valutazione critica o di libertà interiore – comporta sempre una scelta sbagliata; invece, una decisione sbagliata non comporta (tanto meno sempre) che il soggetto sia incapace di scegliere, per quanto la sua decisione possa essere influenzata da esperienze, vissuti, fattori educazionali o ambientali, elementi che strutturalmente caratterizzano la condizione storica, limitata, della libertà umana.

Il secondo esempio di tendenza giurisprudenziale problematica in quanto non rispettosa della “verità” del matrimonio è individuato nel campo delle cosiddette esclusioni delle quali si occupa il can. 1101 § 2, con particolare riferimento a quell’elemento essenziale o finalità istituzionale del matrimonio che è la sua ordinazione *ad bonum coniugum*. Il Papa scorge in tali tendenze una dinamica simile a quella identificata per i casi di incapacità: ossia quella di cercare dei motivi di nullità nei comportamenti che non riguardano la costituzione del vincolo coniugale bensì la sua realizzazione nella vita. In sostanza, questo tipo di impostazione soggiace alla tentazione di trasformare le semplici mancanze degli sposi nella loro esistenza coniugale in difetti di consenso. Invece, la vera esclusione può verificarsi [...] solo quando viene intaccata l’ordinazione al bene dei coniugi. È solo una decisione programmatica, presente in modo attuale o virtuale al momento delle nozze, di escludere l’orientamento del matrimonio (anche) al bene dell’altro in quanto persona e in quanto coniuge che produce un difetto del consenso. Non, invece, il semplice (seppure grave) aver mancato in merito nel corso della vita coniugale. Certo, non c’è dubbio che una decisione di quel genere verrà seguita necessariamente da delle mancanze nella vita coniugale; ma, al contrario, la presenza di mancanze in essa solo eccezionalmente potrà essere ricondotta a una decisione programmatica di quel tipo. Così, conclude il Papa, sono del tutto eccezionali i casi in cui viene a mancare il riconoscimento dell’altro come coniuge, oppure viene esclusa l’ordinazione essenziale della comunità di vita coniugale al bene dell’altro. Anche per trattare correttamente questo motivo di nullità, il Papa confida nel vaglio e nel ruolo di orientamento della giurisprudenza rotale.<sup>29</sup>

PAOLO BIANCHI

<sup>29</sup> Non sono molte le decisioni rotali che trattano della esclusione del bene dei coniugi. Alcune di esse sono state oggetto anche di commenti in dottrina. Si vedano, in merito, le seguenti decisioni: c. Pinto 9 giugno 2000, in *Studia Canonica* 39 (2005) 271-288 ma anche in ARRT Dec. XCII, 460-468; c. Civili 8 novembre 2000, in *Studia Canonica* 39 (2005) 309-330 ma anche in ARRT Dec. XCII, 609-620; c. Turnaturi 13 maggio 2004 in *Periodica* 96 (2007) 65-92; c. McKay 19 maggio 2005 in *Periodica* 95 (2006) 675-695. Quanto ai commenti in dottrina, si vedano: J. KOWAL, *Breve annotazione sul bonum coniugum come capo di nullità*, in *Periodica* 96 (2007) 59-64; A. MENDONÇA, *Exclusion of the bonum coniugum: A Case Study*, in *Studia Canonica* 49 (2006) 41-70 e A. MC GRATH, *Exclusion of the bonum coniugum: some reflections on emer-*

ging *Rotal Jurisprudence from a first and second instance perspective*, in *Periodica* 97 (2008) 597-665. Sul tema della esclusione del bene dei coniugi, si trovano delle interessanti osservazioni nella parte finale dell'articolo di C.J. ERRAZURIZ MACKENNA, *Riflessioni circa il bonum coniugum e la nullità del matrimonio*, in J. KOWAL-J. LLOBELL, "Iustitia et iudicium". *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, volume 1: l'Autore, sviluppando il suo ragionamento dal punto di vista del metodo, osserva che i capi di nullità matrimoniale che si rifanno al *bonum coniugum* sembrano procedere da un'impostazione positivista (ossia di astratta deduzione dal testo normativo), piuttosto che da una concezione realistica e prudentiale del diritto, che coglie gli elementi di giuridicità intrinseci alla concreta esperienza vitale (169-172). Ribadita la difficoltà di dottrina e giurisprudenza nel determinare i contenuti del *bonum coniugum* (172-174), Errazuriz considera che il bene dei coniugi dovrebbe essere inteso in una prospettiva teleologica, ossia come finalità istituzionale del matrimonio; in quanto tale, esso troverebbe espressione concreta soprattutto nel *mutuum adiutorium*, nei suoi aspetti propriamente coniugali, ossia connessi al dono della propria mascolinità e femminilità. Ciò non potrà portare a costruire esigenze essenziali (e, quindi, capi di nullità) diverse da quelle necessarie per la creazione del matrimonio "naturale" (174-177). Venendo appunto all'ipotesi di esclusione del bene dei coniugi, l'Autore propone che essa vada di norma ricondotta o alla esclusione totale del matrimonio o a quella dei tradizionali *tria bona*; diversamente si correrebbe un grosso rischio di scivolamento dal piano propriamente essenziale al piano esistenziale, peraltro molto difficilmente valutabile (178-180). Possibili eccezioni alla soluzione proposta vengono ravvisate nella volontà di negare i diritti fondamentali della persona, pur voluta come coniuge (180-181). Si veda anche C.J. ERRAZURIZ, *Il senso e il contenuto essenziale del bonum coniugum*, in *Ius Ecclesiae* 22 (2010) 573-590.

Nel mentre veniva redatto questo articolo, vedevano la luce altri commenti alla allocuzione di Benedetto XVI alla Rota Romana per l'anno 2011. Si segnalano quelli a noi noti: F.R. AZNAR GIL, *Comentario*, in *Revista española de derecho canónico* 68 (2011) 425-428 e G. MARAGNOLI, *Riflessioni a margine del discorso del Santo Padre alla Rota romana*, in *Iustitia* 56 (2011) 207-212.

*Discorso alla Plenaria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, 4 febbraio 2011, in «AAS», 103 (2011), pp. 115-118.\*

Signori Cardinali,

Venerati Fratelli nell'Episcopato e nel Sacerdozio,

Cari Fratelli e Sorelle,

desidero anzitutto porgere il mio cordiale saluto al Prefetto della Segnatura Apostolica, il Signor Cardinale Raymond Leo Burke, che ringrazio per l'indirizzo con il quale ha introdotto questo incontro. Saluto i Signori Cardinali e i Vescovi Membri del Supremo Tribunale, il Segretario, gli Officiali e tutti i collaboratori che svolgono il loro ministero quotidiano nel Dicastero. Rivolgo anche un cordiale saluto ai Referendari e agli Avvocati.

Questa è la prima opportunità di incontrare il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica dopo la promulgazione della *Lex propria*, che ho sottoscritto il 21 giugno 2008. Proprio nel corso della preparazione di tale legge emerse il desiderio dei Membri della Segnatura di poter dedicare – nella forma comune ad ogni Dicastero della Curia Romana (Cfr Cost. ap. *Pastor bonus*, 28 giugno 1988, art. 11; *Regolamento Generale della Curia Romana*, 30 aprile 1999, artt. 112-117) – una *Congregatio* plenaria periodica alla promozione della retta amministrazione della giustizia nella Chiesa (cfr *Lex propria*, art. 112). La funzione di codesto Tribunale, infatti, non si esaurisce nell'esercizio supremo della funzione giudiziale, ma conosce anche come suo ufficio, nell'ambito esecutivo, la vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia nel Corpo ecclesiale (Cfr Cost. ap. *Pastor bonus*, art. 121; *Lex propria*, art. 32). Ciò comporta tra l'altro, come la *Lex propria* indica, l'aggiornata raccolta di informazioni sullo stato e l'attività dei tribunali locali attraverso l'annuale relazione che ogni tribunale è tenuto ad inviare alla Segnatura Apostolica; la sistemazione ed elaborazione dei dati che da essi pervengono; l'individuazione di strategie per la valorizzazione delle risorse umane e istituzionali nei tribunali locali, nonché l'esercizio costante della funzione di indirizzo rivolta ai Moderatori dei tribunali diocesani e interdiocesani, ai quali compete istituzionalmente la responsabilità diretta per l'amministrazione della giustizia. Si tratta di un'opera coordinata e paziente, volta soprattutto a fornire ai fedeli un'amministrazione della giustizia retta, pronta ed efficiente, come

\* Vedi alla fine del discorso il commento di J. CANOSA, *L'attività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica a servizio della comunione nella Chiesa*.

chiedevo, in relazione alle cause di nullità matrimoniale, nell'esortazione apostolica postsinodale *Sacramentum caritatis*: «Là dove sorgono legittimamente dei dubbi sulla validità del Matrimonio sacramentale contratto, si deve intraprendere quanto è necessario per verificarne la fondatezza. Bisogna poi assicurare, nel pieno rispetto del diritto canonico, la presenza sul territorio dei tribunali ecclesiastici, il loro carattere pastorale, la loro corretta e pronta attività. Occorre che in ogni Diocesi ci sia un numero sufficiente di persone preparate per il sollecito funzionamento dei tribunali ecclesiastici. Ricordo che 'è un obbligo grave quello di rendere l'operato istituzionale della Chiesa nei tribunali sempre più vicino ai fedeli'» (n. 29). In quell'occasione non mancavo di riferirmi all'istruzione *Dignitas connubii*, che fornisce ai Moderatori e ai ministri dei tribunali, sotto la forma di vademecum, le norme necessarie perché le cause di nullità matrimoniali siano trattate e definite nel modo più celere e sicuro. Ad assicurare che i tribunali ecclesiastici siano presenti nel territorio e che il loro ministero sia adeguato alle giuste esigenze di celerità e di semplicità cui i fedeli hanno diritto nella trattazione delle loro cause, è volta l'attività di codesta Segnatura Apostolica quando, secondo la sua competenza, promuove l'erezione di tribunali interdiocesani; provvede con prudenza alla dispensa dai titoli accademici dei ministri dei tribunali, pur nella puntuale verifica della loro reale perizia nel diritto sostantivo e processuale; concede le necessarie dispense da leggi processuali quando l'esercizio della giustizia richiede in un caso particolare la *relaxatio legis* per raggiungere il fine inteso dalla legge. È anche questa un'opera importante di discernimento e di applicazione della legge processuale.

La vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia sarebbe però carente se non comprendesse anche la funzione di tutela della retta giurisprudenza (Cfr. *Lex propria*, art. 111, §1). Gli strumenti di conoscenza e di intervento, di cui la *Lex propria* e la posizione istituzionale provvedono codesta Segnatura Apostolica, permettono un'azione che, in sinergia con il Tribunale della Rota Romana (Cfr. Cost. ap. *Pastor bonus*, art. 126), si rivela provvidenziale per la Chiesa. Le esortazioni e le prescrizioni con le quali codesta Segnatura Apostolica accompagna le risposte alle Relazioni annuali dei tribunali locali non infrequentemente raccomandano ai rispettivi Moderatori la conoscenza e l'adesione sia alle direttive proposte nelle annuali allocuzioni pontificie alla Rota Romana, sia alla comune giurisprudenza rotale su specifici aspetti che si rivelano urgenti per i singoli tribunali. Incoraggio, pertanto, anche la riflessione, che vi impegnerà in questi giorni, sulla retta giurisprudenza da proporre ai tribunali locali in materia di *error iuris* quale motivo di nullità matrimoniale.

Codesto Supremo Tribunale è altresì impegnato in un altro ambito delicato dell'amministrazione della giustizia, che gli fu affidato dal Servo di Dio Paolo VI; la Segnatura conosce, infatti, le controversie sorte per un atto della potestà amministrativa ecclesiastica e ad essa deferite tramite ricorso legitti-

mamente proposto avverso atti amministrativi singolari emanati o approvati da Dicasteri della Curia Romana (Cfr. Cost. ap. *Regimini Ecclesiae universae*, 15 agosto 1967, n. 106; CIC, can. 1445, § 2; Cost. ap. *Pastor bonus*, art. 123; *Lex propria*, art. 34). È questo un servizio di primaria importanza: la predisposizione di strumenti di giustizia – dalla pacifica composizione delle controversie sino alla trattazione e definizione giudiziale delle medesime – costituisce l'offerta di un luogo di dialogo e di ripristino della comunione nella Chiesa. Se è vero, infatti che l'ingiustizia va affrontata anzitutto con le armi spirituali della preghiera, della carità, del perdono e della penitenza, tuttavia non si può escludere, in alcuni casi, l'opportunità e la necessità che essa sia fronteggiata con gli strumenti processuali. Questi costituiscono, anzitutto, luoghi di dialogo, che talvolta conducono alla concordia e alla riconciliazione. Non a caso l'ordinamento processuale prevede che in limine litis, anzi, in ogni stadio del processo, si dia spazio e occasione perché «ogniqualevolta qualcuno si ritenga onerato da un decreto, non vi sia contesa tra lui e l'autore del decreto, ma tra di loro si provveda di comune accordo a ricercare un'equa soluzione, ricorrendo anche a persone autorevoli per la mediazione e lo studio, così che per via idonea si eviti o si componga la controversia» (CIC, can. 1733, § 1). Sono anche incoraggiate a tal fine iniziative e normative volte all'istituzione di uffici o consigli che abbiano come compito, secondo norme da stabilire, di ricercare e suggerire eque soluzioni (Cfr. *ibid.*, § 2).

Negli altri casi, quando cioè non sia possibile comporre la controversia pacificamente, lo svolgimento del processo contenzioso amministrativo comporterà la definizione giudiziale della controversia: anche in questo caso l'attività del Supremo Tribunale mira alla ricostituzione della comunione ecclesiale, ossia al ristabilimento di un ordine oggettivo conforme al bene della Chiesa. Solo questa comunione ristabilita e giustificata attraverso la motivazione della decisione giudiziale può condurre nella compagine ecclesiale ad una autentica pace e concordia. È quanto significa il noto principio: *Opus iustitiae pax*. Il faticoso ristabilimento della giustizia è destinato a ricostruire giuste e ordinate relazioni tra i fedeli e tra loro e l'Autorità ecclesiastica. Infatti la pace interiore e la volenterosa collaborazione dei fedeli nella missione della Chiesa scaturiscono dalla ristabilita coscienza di svolgere pienamente la propria vocazione. La giustizia, che la Chiesa persegue attraverso il processo contenzioso amministrativo, può essere considerata quale inizio, esigenza minima e insieme aspettativa di carità, indispensabile ed insufficiente nello stesso tempo, se rapportata alla carità di cui la Chiesa vive. Nondimeno il Popolo di Dio pellegrinante sulla terra non potrà realizzare la sua identità di comunità di amore se in esso non si avrà riguardo alle esigenze della giustizia.

A Maria Santissima, *Speculum iustitiae* e *Regina pacis*, affido il prezioso e delicato ministero che la Segnatura Apostolica svolge a servizio della comunione

nella Chiesa, mentre esprimo a ciascuno di voi l'assicurazione della mia stima e del mio apprezzamento. Su di voi e sul vostro quotidiano impegno invoco la luce dello Spirito Santo e imparto a tutti la mia Benedizione Apostolica.

---

L'ATTIVITÀ DEL SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA  
A SERVIZIO DELLA COMUNIONE NELLA CHIESA

SOMMARIO: 1. *I diversi argomenti trattati.*- A. Attività della Segnatura come organo amministrativo.- B. Attività della Segnatura Apostolica come tribunale amministrativo.- a. Il valore dato alla concordia e alla riconciliazione.- b. L'indispensabilità delle esigenze di giustizia.- 2. *Sarà il discorso del quattro febbraio 2011 il primo di un susseguirsi di discorsi del Papa alla Segnatura Apostolica?*

NELLA prima riunione plenaria della Segnatura Apostolica tenuta dopo la promulgazione della *Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae*,<sup>1</sup> Benedetto XVI ha rivolto un discorso ai partecipanti nel quale ha trattato diverse tematiche relative alla funzione del dicastero. Si tratta della prima udienza e del primo discorso di un Pontefice alla plenaria della Segnatura, almeno dalla cost. ap. *Sapienti consilio* di san Pio X, del 29 giugno 1908.

1. *I diversi argomenti trattati*

A. L'attività della Segnatura come organo amministrativo

Il Papa ha dedicato una prima parte del suo intervento all'attività di tutela della retta amministrazione della giustizia, che la Segnatura Apostolica svolge non tanto come Supremo Tribunale quanto come organo amministrativo.

Se si tiene conto dell'innovazione contenuta nella parte finale dell'articolo 112 della *Lex propria*, cioè che "i Padri della Segnatura Apostolica, insieme al Segretario, (...) trattano le questioni generali riguardanti la retta amministrazione della giustizia",<sup>2</sup> è desumibile pensare che a motivare primariamente la riunione plenaria del dicastero sia stato, almeno come concausa, l'adempimento di tale mansione, stabilita *ex lege*. Nondimeno, il Papa ricorda nel discorso che la "funzione di codesto Tribunale, infatti, non si esaurisce

<sup>1</sup> Si veda BENEDETTO XVI, lett. ap. *motu proprio* data, *Antiqua ordinatione*, mediante la quale ha promulgato la *Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae*, in AAS 100 (2008), pp. 513-538 (in seguito citata come LPSA).

<sup>2</sup> Il testo completo della traduzione all'italiano dell'art. 112 LPSA è il seguente: "I Padri della Segnatura Apostolica, insieme al Segretario, esaminano ed approvano il testo di un decreto generale esecutivo o di una istruzione preparato in Congresso, come pure trattano le questioni generali riguardanti la retta amministrazione della giustizia".

nell'esercizio supremo della funzione giudiziale, ma conosce anche come suo ufficio, nell'ambito esecutivo, la vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia nel Corpo ecclesiale (cfr Cost. ap. *Pastor bonus*, art. 121; *Lex propria*, art. 32<sup>3</sup>). Tale vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia comprende un aspetto di controllo ma anche un'importante attività di promozione,<sup>4</sup> come anche si deduce dal riferimento del Papa all'individuazione "di strategie per la valorizzazione delle risorse umane e istituzionali nei tribunali locali, nonché l'esercizio costante della funzione di indirizzo rivolta ai Moderatori dei tribunali diocesani e interdiocesani, ai quali compete istituzionalmente la responsabilità diretta per l'amministrazione della giustizia".

Tuttavia, preme a Benedetto XVI mettere in risalto che tale servizio della Segnatura Apostolica non è in favore di un'ipotetica retta amministrazione della giustizia estrinseca o meramente formalistica, perché è un contributo che veramente giova all'intera Chiesa e ai singoli fedeli. Quest'idea viene confermata con due significativi riferimenti, all'esortazione apostolica post-sinodale *Sacramentum caritatis* il primo, e all'istruzione *Dignitas connubii*, il secondo, concernenti aspetti sostanziali del buon governo ecclesiale, come sono il primato della verità, il rispetto del diritto, la probità dell'agire degli organi pubblici, la sollecitudine-prontezza-celerità d'intervento, l'adeguata preparazione del personale impegnato, la vicinanza ai fedeli, la semplicità. Sono questi alcuni dei valori dell'azione giuridica pubblica ecclesiale, che delineano parametri sicuri di coerenza con l'essere della Chiesa.

Il Papa aggiunge un cenno alla funzione di tutela della retta giurisprudenza, compresa nella vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Cost. ap. *Pastor bonus*, 28 giugno 1988, in AAS 80 (1988), pp. 841-924 (in seguito citata come PB), art. 121 (traduzione all'italiano): "Questo Dicastero, oltre ad esercitare la funzione di Supremo Tribunale, provvede alla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa"; art. 32 LPSA (traduzione all'italiano): "Il Dicastero, oltre al compito che esercita di Supremo Tribunale, provvede alla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa".

<sup>4</sup> Cf. F. DANEELS, *La vigilanza sui tribunali: introduzione al titolo v della Lex propria*, in (a cura di P. A. Bonnet e C. Gullo), *La Lex propria del S. T. della Segnatura Apostolica*, Città del Vaticano 2010, pp. 199-211.

<sup>5</sup> Art. 111 LPSA § 1. "Qualora siano state rilevate gravi irregolarità, in Congresso si decide in merito alle disposizioni da dare al tribunale affinché venga tutelata la retta giurisprudenza o venga in seguito osservata la procedura stabilita dal diritto, relativamente al trasferimento della causa ad un altro tribunale, circa la sospensione dell'esecuzione della decisione già presa, come pure riguardo all'ispezione del tribunale". § 2. "In caso d'urgenza, affinché non si causi un danno irreparabile, la sospensione dell'esecuzione della decisione giudiziale, avuto il voto del Promotore di giustizia o del Difensore del vincolo, può essere ordinata dal Prefetto o dal Segretario, finché la questione non verrà valutata in Congresso". § 3. "Tutte le volte che si vedrà necessario per tutelare la retta giurisprudenza, la Segnatura Apostolica può chiedere al Sommo Pontefice la potestà di giudicare anche sul merito". Cf. anche V. DE PAOLIS, *La funzione di vigilanza della Segnatura sulla retta giurisprudenza*, in (a cura di P. A. Bonnet e C. Gullo), *La Lex propria del S. T. della Segnatura Apostolica*, cit., pp. 213-238.

Lo svolgimento di tale compito, che avviene “in sinergia con il Tribunale della Rota Romana”,<sup>6</sup> è qualificato dal Pontefice come “provvidenziale per la Chiesa”. In un simile contesto si spiega che il Papa voglia auspicare uno studio proficuo da parte della stessa plenaria, di uno dei temi previsti per la riunione, vale a dire, la retta giurisprudenza da proporre in materia di *error iuris* quale motivo di nullità matrimoniale.<sup>7</sup>

#### B. L'attività della Segnatura Apostolica come tribunale amministrativo

Successivamente il Papa tratta un altro ambito di competenza della Segnatura Apostolica, in questo caso, come Tribunale, vale a dire, la materia attinente al contenzioso amministrativo.<sup>8</sup>

Risulta significativo che, in questa parte, il Papa si riferisca alle “armi” spirituali della preghiera, della carità, del perdono e della penitenza. Questo “arsenale” è sempre necessario per portare avanti qualsiasi attività nella Chiesa, il cui fine – la santificazione – è spirituale. Quindi sono le “armi spirituali” quelle che vanno messe in campo anzitutto per affrontare gli ostacoli che si oppongono al fine della Chiesa, fra i quali, l'ingiustizia. Tuttavia, il Papa, per riferirsi ai processi o ai tentativi di conciliazione, non usa il paragone relativo alle “armi” giuridiche e preferisce delle espressioni diverse come “servizi di primaria importanza”, “strumenti di giustizia”, “luoghi di dialogo e di ripristino della

<sup>6</sup> Nel suo discorso il Papa accenna all'art. 126 della cost. ap. *Pastor bonus*, relativo al Tribunale Apostolico della Rota Romana, che recita così: “Questo Tribunale funge ordinariamente da istanza superiore nel grado di appello presso la Sede Apostolica per tutelare i diritti nella Chiesa, provvede all'unità della giurisprudenza e, attraverso le proprie sentenze, è di aiuto ai Tribunali di grado inferiore”.

<sup>7</sup> Come si apprende da una menzione del Prefetto della Segnatura, card. Raymond L. Burke nel discorso di saluto e ringraziamento al Papa, tenuto durante l'udienza del 4 febbraio 2011, la sessione plenaria ha deliberato anche sulla decisione concernente la conservazione degli atti giudiziari delle cause (cf. *L'Osservatore Romano*, 5 febbraio 2011, p. 8).

<sup>8</sup> Che il Papa sicuramente conosce bene perché il card. Ratzinger è stato membro del Supremo Tribunale per due anni nel periodo 1984-1986, ponente in una causa che ha segnato un passo in avanti nella giurisprudenza del contenzioso amministrativo del diritto canonico. Cf. SEG NATURA APOSTOLICA, *coram* Ratzinger, sentenza, *Romana*, 27 ottobre 1984, *Dimissio-nis a munere docendi*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 96/2 (1985), pp. 260-270; ID., decreto, 1° giugno 1985, in *ibidem*, p. 261 in calce. Cfr. J. LLOBELL, *Il «petitum» e la «causa petendi» nel contenzioso-amministrativo canonico. Profili sostanziali ricostruttivi alla luce della cost. ap. «Pastor bonus»*, in AA.VV., *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, Città del Vaticano, 1991, pp. 121-122. Su queste decisioni *coram* Ratzinger vi è numerosa bibliografia. Ad es., fra gli studi del volume di E. BAURA e J. CANOSA (a cura di), *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa*, cfr.: E. BAURA, *Analisi del sistema canonico di giustizia amministrativa*, p. 54; F. DANEELS, *Il contenzioso-amministrativo nella prassi*, p. 308; C. GULLO, *La prova nel contenzioso amministrativo*, p. 373; J. LLOBELL, *Il diritto al processo giudiziale contenzioso amministrativo*, p. 270; G.P. MONTINI, *L'esecuzione delle pronunce giudiziali della Segnatura Apostolica nel contenzioso amministrativo*, p. 394. Inoltre, cf. B. SERRA, *Arbitrium et aequitas nel diritto amministrativo canonico*, Napoli 2007, pp. 163, 173, 184, 188, 310.

comunione nella Chiesa”, il che è, mi pare, un riflesso della cura con la quale il Pontefice vuole trasmettere la propria fiducia nell’ecclesialità del diritto canonico e, precisamente, nell’operato della Segnatura in questo delicato settore.

Vorrei soffermarmi brevemente su due concetti sviluppati dal Papa. Il primo è il valore dato alla concordia e alla riconciliazione; il secondo è l’indispensabilità delle esigenze di giustizia.

#### a. Il valore dato alla concordia e alla riconciliazione

Su questo tema Benedetto XVI cita il primo paragrafo del can. 1733 CIC come punto di riferimento e aggiunge che, quando non sia possibile comporre pacificamente la controversia fra il ricorrente e l’autorità, allora si dovrà ricorrere alla soluzione giudiziale.

Il can. 1733 CIC non ha precedenti nel CIC del 1917, anche perché è un canone connesso con la normativa riguardante i ricorsi contro gli atti amministrativi e, come si sa, nel CIC del 1983 la materia degli atti amministrativi singolari è davvero innovativa rispetto al CIC precedente.<sup>9</sup> Quindi, anche il can. 1733 va inquadrato nella novità formulata dal settimo principio direttivo approvato dall’assemblea generale del Sinodo dei Vescovi nel 1967. Ritengo utile ricordarlo anche qui – almeno una parte di esso –, giacché offre una cornice di collegamento con il Concilio Vaticano II poiché *i principia* per la riforma, in un certo senso, erano la traduzione giuridica del Concilio:<sup>10</sup> «Vanno riconosciuti i diritti soggettivi veri e propri senza i quali è difficile concepire un ordinamento giuridico della società. Perciò occorre proclamare nel diritto canonico che il principio della tutela giuridica va applicato in modo uguale ai superiori e ai sudditi, cosicché scompaia totalmente qualsiasi sospetto di arbitrio nell’amministrazione ecclesiastica. Tale finalità si può ottenere soltanto mediante una saggia disposizione giuridica dei ricorsi, per cui chiunque ritenga leso il proprio diritto dall’istanza inferiore, lo possa efficacemente tutelare nell’istanza superiore. Mentre i ricorsi e gli appelli giudiziari sembrano sufficientemente regolati secondo le esigenze della giustizia nel CIC, l’opinione comune dei canonisti invece ritiene che i ricorsi amministrativi nella prassi ecclesiastica e nell’amministrazione della giustizia siano fortemente carenti [...]».<sup>11</sup> Considero utile completare il quadro di riferimento con due canoni di portata costituzionale come sono il can. 209 CIC, che nel

<sup>9</sup> Cf. J. CORSO, *I modi per evitare il giudizio amministrativo*, in *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, Città del Vaticano, 1991, pp. 42-49

<sup>10</sup> Cf. *I principi per la revisione del Codice di diritto canonico. La ricezione giuridica del Concilio*, a cura di J. Canosa, Milano 2000.

<sup>11</sup> Traduzione all’italiano di una parte del testo del 7° Principio, SINODO DEI VESCOVI, *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*, 7 ottobre 1967, in *Communicationes*, 1 (1969), p. 83.

§1 stabilisce che “i fedeli sono tenuti all’obbligo di conservare sempre, anche nel loro modo di agire, la comunione con la Chiesa” nonché il § 2 del can. 212, quando afferma che “i fedeli hanno il diritto di manifestare ai Pastori della Chiesa le proprie necessità, soprattutto spirituali, e i propri desideri”.

Le contese che sono oggetto dell’attività della Segnatura nell’ambito contenzioso amministrativo, avvengono tra autorità esecutive (dicasteri) e soggetti amministrativi, a motivo di un atto amministrativo singolare. Occorre predisporre tutti i mezzi idonei per ricomporre queste controversie senza deteriorare la *communio*. Da qui emerge il rilievo del dialogo per arrivare a delle soluzioni eque. Tale mezzo è favorito dall’attuazione del disposto del can. 1733 CIC e di un altro can., il 1446 § 1 CIC, che stabilisce: “Tutti i fedeli, ma in primo luogo i Vescovi, si impegnino assiduamente, salva la giustizia, perché nel popolo di Dio siano evitate, per quanto è possibile, le liti e si compongano al più presto pacificamente”.<sup>12</sup> Perciò si può parlare di un principio giuridico operante configurabile come *favor conciliationis*.<sup>13</sup> Di fatto, quando si verifica una divergenza tra l’autorità esecutiva emanante un atto amministrativo e il governato, cioè, il soggetto passivo che si ritiene onerato dal provvedimento, sussistono due sistemi validi per custodire la *communio*: trovare l’accordo tra le persone coinvolte tramite la composizione pacifica<sup>14</sup> o rinvenire la soluzione al litigio tramite un organo pubblico competente, dotato di potestà esecutiva o giudiziale. Il *favor conciliationis* indica come preferibile il primo di questi sistemi,<sup>15</sup> ma non si deve scartare o rendere nella

<sup>12</sup> Cf. art. 78 LPSA.

<sup>13</sup> Cf. F. LANCELLOTTI, *Conciliazione delle parti* in *Enciclopedia del diritto*, vol. VIII, Milano 1961, pp. 397-419.

<sup>14</sup> La dottrina individua tre caratteristiche di ogni buon accordo, che deve essere pacifico, rapido e giusto (cf. E. LABANDEIRA, *Trattato di Diritto amministrativo canonico*, Milano 1994, p. 456).

<sup>15</sup> Nell’esperienza giuridica sono frequenti le esortazioni ad evitare i processi. Si veda, ad esempio, l’epigrafe attribuita al giurista Tommaso da Caponago nella lapide della Piazza de’ Mercanti in Milano; si trova oggi nell’attuale ingresso del “Broletto nuovo”, l’antico Palazzo di Giustizia:

In controversijs causarum corporales inimicitie oriuntur, fit amissio expensarum, labor animi exercetur, corpus cottidie fatigatur, multa et inhonesta crimina inde consequuntur, bona et utilia opera posponuntur, et qui sepe credunt obtinere frequenter subcumbunt, et si obtinent, computatis laboribus et expensis, nichil acquirunt.  
Thomas de Caponago scripsit, 1448.

pratica non utilizzabile il secondo, come se fosse un mezzo straordinario o moralmente censurabile.

b. L'indispensabilità delle esigenze di giustizia

Benedetto XVI sottolinea nel discorso la necessità, e la conseguente non dispensabilità, della giustizia, per mantenere la *communio*: “Il faticoso ristabilimento della giustizia è destinato a ricostruire giuste e ordinate relazioni tra i fedeli e tra loro e l’Autorità ecclesiastica. Infatti la pace interiore e la volenterosa collaborazione dei fedeli nella missione della Chiesa scaturiscono dalla ristabilita coscienza di svolgere pienamente la propria vocazione. La giustizia, che la Chiesa persegue attraverso il processo contenzioso amministrativo, può essere considerata quale inizio, esigenza minima e insieme aspettativa di carità, indispensabile ed insufficiente nello stesso tempo, se rapportata alla carità di cui la Chiesa vive. Nondimeno il Popolo di Dio pellegrinante sulla terra non potrà realizzare la sua identità di comunità di amore se in esso non si avrà riguardo alle esigenze della giustizia”. Sono parole del discorso commentato che ricordano il passo dell’enciclica di Benedetto XVI *Caritas in veritate*, del 29 giugno 2009, n. 6: “*La carità eccede la giustizia*, perché amare è donare, offrire del “mio” all’altro; ma non è mai senza la giustizia, la quale induce a dare all’altro ciò che è “suo”, ciò che gli spetta in ragione del suo essere e del suo operare. Non posso «donare» all’altro del mio, senza avergli dato in primo luogo ciò che gli compete secondo giustizia. Chi ama con carità gli altri è anzitutto giusto verso di loro. Non solo la giustizia non è estranea alla carità, o una via alternativa o parallela alla carità: la giustizia è «inseparabile dalla carità» [nota: Paolo VI, Lett. enc. *Populorum progressio* (26 marzo 1967), 22: AAS 59 (1967), 268; cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. sulla Chiesa nel mondo contemporaneo *Gaudium et spes*, 69], intrinseca ad essa. La giustizia è la prima via della carità o, com’ebbe a dire Paolo VI, «la misura minima» di essa [nota: *Discorso per la giornata dello sviluppo* (23 agosto 1968): AAS 60 (1968), 626-627], parte integrante di quell’amore «coi fatti e nella verità» (1 Gv 3,18), a cui esorta l’apostolo Giovanni. Da una parte, la carità esige la giustizia: il riconoscimento e il rispetto dei legittimi diritti degli individui e dei popoli. Essa s’adopera per la costruzione della “città dell’uomo” secondo “diritto e giustizia”. Il Papa continua nell’Enciclica: “Dall’altra, la carità supera la giustizia e la completa nella logica del dono e del perdono [nota: Cf. Giovanni Paolo II, *Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2002*: AAS 94 (2002), 132-140]. La “città dell’uomo” non è promossa solo da rapporti di diritti e di doveri, ma ancor più e ancor prima da relazioni di gratuità, di misericordia e di comunione. La carità manifesta sempre anche nelle relazioni umane l’amore di Dio, essa dà valore teologale e salvifico a ogni impegno di giustizia nel mondo”.

Non occorre aggiungere molto, perché le parole del Papa sono cariche di significato ma come riepilogo, si può concludere che sebbene la giustizia non possa riuscire, da sola, a procurare il vero bene alle persone, essa è la prima via della carità e non si può farne a meno, come neanche si può prescindere nella Chiesa “in terris” dagli strumenti giuridici processuali, quando veramente sono giusti. Rimarcherei, a questo proposito la non casuale menzione che il Pontefice fa nel suo discorso alla motivazione della decisione giudiziale in rapporto con la comunione. Il tutto, fra l’altro, conferma l’importanza del settimo principio per la riforma del CIC e di tutta la riflessione della dottrina sulla ecclesialità del processo canonico.<sup>16</sup>

2. *Sarà il discorso del quattro febbraio 2011 il primo di un susseguirsi di discorsi del Papa alla Segnatura Apostolica?*

Si è trattato del discorso tenuto dal Pontefice durante l’udienza concessa alla riunione plenaria della Segnatura Apostolica, nella forma comune ad ogni dicastero della Curia romana (Cfr Cost. ap. *Pastor bonus*, 28 giugno 1988, art. 11; *Regolamento Generale della Curia Romana*, 30 aprile 1999, artt. 112-117).<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Cf., ad esempio, per tutti J. LLOBELL, *La tutela giudiziale dei diritti nella Chiesa. Il processo può essere cristiano?*, in PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE, *Inaugurazione anno accademico 2004-05*, Roma, 2004, pp. 103-123, e in J.J. Conn e L. Sabbarese (a cura di), «*Iustitia in caritate*». *Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis*, Città del Vaticano, 2005, pp. 507-522.

<sup>17</sup> PB 11: Art. 11 § 1. Gli affari di maggiore importanza, a seconda della natura di ciascun Dicastero, sono riservati alla Plenaria. § 2. Per le questioni aventi carattere di principio generale o per altre che il Prefetto o il Presidente abbia ritenuto necessario che siano trattate in questo modo, tutti i Membri devono essere convocati tempestivamente per le sessioni plenarie, da celebrare, per quanto è possibile, una volta all’anno. Per le sessioni ordinarie, però, è sufficiente la convocazione dei Membri che si trovano nell’Urbe. § 3. A tutte le sessioni partecipa il Segretario con diritto di voto. Per quanto riguarda il *Regolamento Generale della Curia Romana* (RGCR), Titolo III *Sessione plenaria e ordinaria dei Dicasteri* Art. 112 § 1. Alla Sessione plenaria dei singoli Dicasteri sono convocati tutti i Membri. Essa è tenuta secondo le necessità, in data da concordare con la Segreteria di Stato. § 2. Alle Sessioni ordinarie sono convocati i Membri residenti a Roma e possono prendervi parte anche gli altri Membri. Art. 113 § 1. Nella Sessione plenaria, dopo che ne è stato informato il Sommo Pontefice, sono trattate le questioni di maggiore importanza, che abbiano natura di principio generale, o altre che il Capo Dicastero ritenga necessario. § 2. Ciascun Dicastero determina gli argomenti da sottoporre alle sessioni ordinarie. Art. 114 La documentazione relativa agli argomenti da sottoporre alle Sessioni plenarie e ordinarie, debitamente preparata, sarà spedita in tempo utile ai Membri convocati. Art. 115 § 1. Nella Sessione plenaria e ordinaria, cui presiede il Capo Dicastero, ha per primo la parola il Relatore; dopo di lui parleranno gli altri Membri secondo l’ordine di precedenza loro proprio o altro ordine concordato. § 2. Le proposte emerse vengono sottoposte, secondo i casi, a votazione e quindi presentate per la decisione al Sommo Pontefice. Art. 116: Quanto discusso nelle riunioni deve essere messo a verbale dal Sottosegretario, il quale avrà cura che al termine delle riunioni siano ritirati tutti i fascicoli riservati. Art. 117: Le risoluzioni e le relative decisioni del Sommo Pontefice saranno ordinariamente notificate ai Membri del Dicastero.

Una riunione plenaria diversa, quindi, dalle plenarie dei giudici, previste negli artt. 1 § 3 e 3 § 2, 1 LPSA,<sup>18</sup> come si evince dall'aggiunta dello scopo della sessione, che è la promozione della retta amministrazione della giustizia nella Chiesa, e anche dalla menzione che fa il Papa del desiderio dei Membri della Segnatura espresso durante la preparazione della LPSA di poter dedicare appunto una *Congregatio* plenaria periodica alla promozione della retta amministrazione della giustizia nella Chiesa, secondo quanto stabilito dalla LPSA, art. 112.<sup>19</sup>

La periodicità della sessione plenaria di questo tipo è una novità per la Segnatura. In passato c'era stato l'intervento della plenaria per l'approvazione di decreti generali esecutivi, ma non si è trattato di sessioni previste con scadenza periodica.<sup>20</sup> Invece nella fase iniziata dopo la promulgazione della *Lex propria*, la riunione plenaria della Segnatura per trattare questioni di ambito amministrativo "si potrà tenere ogni due o tre anni" e "richiederà, comunque, una accurata preparazione".<sup>21</sup>

Costituisce anche un elemento di novità per la Segnatura Apostolica che in occasione della riunione plenaria vi sia stata l'udienza pontificia nella quale il Pontefice ha pronunciato il discorso commentato. In altri dicasteri accade anche che, in occasione della sessione plenaria, il Papa riceva il dicastero e tenga un discorso. Benedetto XVI, da quando è Papa ha rivolto discorsi a dicasteri in occasione di plenarie in ben trentun volte: tre per la Congregazione per la Dottrina della Fede (2006, 2008, 2010), una per la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti (2009), una per la Congregazione per il Clero (2009), una per la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e per le Società di Vita Apostolica (2008), due per la Congregazione per l'Educazione Cattolica (2008, 2011), una per il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (2011), due per il Pontificio Consiglio per i Laici

<sup>18</sup> LPSA Art. 1 § 3: *Supremum Tribunal, nisi aliud caveatur, causas cognoscit per collegia, salva facultate Praefecti eas deferendi ad Signaturam Plenam.* Il Supremo Tribunale, se non si dispone diversamente, giudica le cause mediante collegi, salva la facoltà del Prefetto di deferire le cause a tutta la Segnatura. Art. 5 § 2. § 2. *Ipsius potissimum est: 1° Collegium Iudicum constituere vel Signaturam Plenam convocare, designare Ponentem et Iudicum Sessionibus praeesse; È compito del Prefetto soprattutto: 1° costituire il Collegio dei Giudici o convocare tutta la Segnatura, designare il Ponente e presiedere alle sessioni dei Giudici.*

<sup>19</sup> Il card. Vallini si è riferito a questo desiderio quando ha descritto l'iter formativo della LPSA e le sue innovazioni: A. VALLINI, *Dalle Normae speciales alla Lex propria: itinerario di una riforma*, in (a cura di P. A. Bonnet e C. Gullo), *La Lex propria del S. T. della Segnatura Apostolica*, cit., pp. 57-75, p. 73. Cf. anche, Cf. F. DANEELS, *La vigilanza sui tribunali: introduzione al titolo V della Lex propria*, cit., pp. 204-205.

<sup>20</sup> Un caso è stato menzionato dal card. Vallini (A. VALLINI, *Dalle Normae speciales alla Lex propria: itinerario di una riforma*, cit., p. 73).

<sup>21</sup> F. DANEELS, *La vigilanza sui tribunali: introduzione al titolo V della Lex propria*, cit., p. 205.

(2008, 2010), tre per il Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani (2006, 2008, 2010), tre per il Pontificio Consiglio per la Famiglia (2006, 2008, 2010), due per il Pontificio Consiglio «Cor Unum» (2008, 2009), tre per il Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti (2006, 2008, 2010), una per il Pontificio Consiglio per la Pastorale della Salute (2007), una per il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso (2008), due per il Pontificio Consiglio della Cultura (2008, 2010), quattro per il Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali (2006, 2007, 2009, 2011) e una Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione (2011).<sup>22</sup>

Nel summenzionato elenco non ho incluso il Tribunale Apostolico della Rota Romana, al quale il Papa ha rivolto annualmente un discorso (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011), e non l'ho fatto perché ritengo che i membri della Rota hanno l'udienza con il Papa e ricevono l'allocuzione pontificia in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Giudiziario del Tribunale, con una finalità diversa da quella che ha la sessione plenaria degli altri dicasteri.

Tuttavia, non posso non riportare un testo che collega le annuali allocuzioni del Papa alla Rota Romana con i discorsi che il Pontefice potrebbe rivolgere alla Segnatura Apostolica.

Il compianto card. Mario Francesco Pompedda, quando era Prefetto della Segnatura Apostolica ha tenuto il 17 gennaio 2002 una conferenza presso la Facoltà di diritto canonico della Pontificia Università della Santa Croce, in occasione della celebrazione accademica di S. Raimondo di Penyafort, nella quale ha formulato il seguente auspicio: "Tra le modalità di cui l'amministrazione della giustizia nella Chiesa potrà giovare per rendersi sempre più inserita nella dinamica pastorale, da cui solo trae giustificazione e forza [nota: Cf. Giovanni Paolo II, *Ad Romanae Rotae praelatos auditores*, 17 gennaio 1998, n. 2, in AAS 90 (1998) 781-783], non si può non considerare l'opportunità che l'antica tradizione dell'annuale Udiienza Pontificia accordata al Tribunale Apostolico della Rota Romana trovi, con le modalità che la Suprema Autorità e Benevolenza del Sommo Pontefice vorrà degnarsi di considerare, analoga o simile manifestazione per il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Non si può infatti ignorare la forza formale e il vigore reale nel mondo del diritto e nella compagine ecclesiale delle allocuzioni del Romano Pontefice alla Rota Romana. Tanto più che frequentemente il Sommo Pontefice menziona la destinazione dell'allocuzione a tutti i tribunali della Chiesa (...)

Analogo beneficio avrebbe la sovrana condiscendenza del Sommo Pontefice nei confronti del Tribunale della Segnatura Apostolica, che potrebbe considerare aspetti dell'ambito giudiziario, normalmente ignorati nelle allocuzioni alla Rota Romana, quali per esempio, la difesa dei diritti dei fedeli nelle controversie amministrative; le questioni più direttamente attinenti

<sup>22</sup> I dati sono stati tratti dalla pagina web della Santa Sede.

alla sfera processuale [nota] e all'organizzazione dei tribunali; la vigilanza sulla giurisprudenza dei tribunali ecclesiastici, con interventi che non si limitino alla pur fondamentale e previa "diffusione dei volumi che raccolgono le vostre [=Rota Romana] sentenze" (...), ma considerino anche molteplici altri rimedi giuridici e non giuridici".<sup>23</sup>

È possibile dunque che ci si trovi dinanzi alla nascita di una tradizione e cioè, che periodicamente il Papa incontri i membri della Segnatura insieme al Segretario, agli ufficiali, ai referendari e agli avvocati? Se ciò accadrà – ed è da augurarsi che così avvenga – gli effetti saranno assai benefici e non soltanto per il dicastero ma in tanti altri ambiti. Di sicuro, il discorso che il Papa terrà in quell'occasione costituirà un avallo al prezioso contributo che la Segnatura Apostolica non tralascia di prestare con la propria attività al bene comune della Chiesa.

JAVIER CANOSA

<sup>23</sup> M. F. POMPEDDA, *L'amministrazione della giustizia nella Chiesa*, in *Ius Ecclesiae*, 13 (2001), pp. 675-691.